

All'art. 7° opinano alcuni che, scorso un determinato termine, la proprietà debba recedere al Municipio. Si ritiene però che basti dichiarare che, scorso un termine non maggiore d'anni 99, tutti gli edifi zi colle loro adiacenze debbano recedere senza compenso alcuno in favore del Comune il quale, dopo il lasso di 30 anni, potrà eziandio operare il riscatto secondo che sta scritto nel secondo alinea dell'articolo stesso.

Venuta la volta dei corrispettivi chiesti dalla società, si stabilisce che in ordine all'art. 1° si debba cedere quella parte dell'acqua bollente necessaria all'uso dello stabilimento, e non mai al di là di due terzi.

Le stesse riserve sono fatte in ordine all'acqua potabile.

Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, e 7 sono ammessi con lievi osservazioni, l'articolo 8 viene senz'altro respinto.

Viene finalmente in esame l'articolo 9.

Il Consigliere Borreani riprende la sua proposta.

Furno vuole si determini l'ammontare del premio: questo sacrificio sarà fruttifero ed il paese lo sopporterà di buon animo.

Il Consigliere Viotti esprime il dubbio che il sussidio sia troppo elevato, fatta ragione della spesa, crede miglior consiglio ragguagliare il sussidio all'entità della spesa totale.

Borreani combatte questa proposta e ritiene possa ciascuno formarsi un criterio approssimativo della spesa.

Il Consigliere Felli avverte che considerevoli certamente saranno le spese se i lavori verranno eseguiti a dovere.

Tale è puranco l'avviso del Consigliere Pastorino, che lo conforta con gravi argomenti.

Il Presidente riassume la discussione e propone la seguente formola di deliberazione.

« Il Consiglio accorda un premio di L. 300 mila purchè la spesa complessiva, escluso il mobiglio, ascenda a L. 1,300,000.

L. 130 mila saranno pagate nell'atto che incominceranno i lavori: il rimanente ad opera compiuta.

Saranno ulteriormente stabilite le norme secondo le quali